



COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Seduta del 27-03-2025
Deliberazione del Consiglio Comunale

Atto n. 16 Seduta del 27-03-2025

OGGETTO: TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 2609/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 15:22, nella Civica Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in Seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

N	Cognome e Nome	Presenza	N	Cognome e Nome	Presenza
1	ZUCCARINI STEFANO	Assente	14	FRIGERI MARIA	Presente
2	AQUILINI GIAN LUIGI	Presente	15	GALLIGARI GIUSEPPE	Presente
3	BADIALI NICOLA	Presente	16	GAMMAROTA GIORGIO	Presente
4	BARBETTI RITA	Presente	17	GUALDONI VALENTINA	Presente
5	BORTOLETTI MICHELE	Assente	18	MALARIDOTTO MAURO	Presente
6	BRAVI MARIO	Presente	19	MASCIOTTI MAURO	Presente
7	DE FELICIS MARCO	Presente	20	MATTIOLI DIEGO	Presente
8	DI NICOLA BARBARA	Presente	21	PACINI LEONARDO	Presente
9	FANTAUZZI DAVID	Presente	22	PIERMARINI FEDERICA	Assente
10	FELIZIANI TOMMASO	Assente	23	PINNA PIER FRANCESCO	Presente
11	FILENA TIZIANA	Presente	24	POLLI RICCARDO	Presente
12	FLAGIELLO DANIELA	Presente	25	RICCIONI ANGELO	Presente
13	FRANQUILLO MAURA	Presente			

PRESENTI: 21 - ASSENTI: 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. VANIA CECCARANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE AVV. GIUSEPPE GALLIGARI, che invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri: Marco De Felicis, Angelo Riccioni e Rita Barbetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 21-03-2025 dal SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla I[^] Commissione Consiliare, in data 25/03/2025 e che la stessa ha espresso parere favorevole;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

UDITO l'intervento dell'Assessore Marco Cesaro, che illustra la proposta, dei Consiglieri Comunali e le repliche, di cui al verbale come da registrazione audio e video della seduta conservata agli atti della Segreteria Generale;

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione il punto messo all'Ordine del Giorno;

Con il seguente esito della votazione: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 8 (David Fantauzzi, Mario Bravi, Maria Frigeri, Giorgio Gammarota, Rita Barbetti, Diego Mattioli, Mauro Masciotti, Maura Franquillo), espressi in forma palese con sistema elettronico di voto

DELIBERA

1. Di apportare, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2025-2027, le variazioni per competenza e cassa per l'importo di € **281.851,07** al Bilancio di previsione 2025-2027 mediante applicazione del risultato di amministrazione presunto 2024 - quota parte avanzo accantonato (fondo contenzioso), di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni del Bilancio di Previsione 2025 è evidenziato nell'Allegato B e che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio come dimostrato nell'Allegato C;

3. Di prendere atto delle statuzioni in termini di condanna al pagamento della somma totale di € **281.851,07** traenti titolo dalla sentenza Tribunale di Spoleto con sentenza, emessa in data 19 gennaio 2024 , nel giudizio n. R.G. 2609/2015 ha condannato il Comune di Foligno, in parziale accoglimento della domanda svolta dalla società, e da seguente Atto di Precetto notificato al Comune di Foligno in data 18 febbraio 2025, come da prospetto riepilogativo dettagliato in premessa;

4. Di riconoscere quali debiti fuori bilancio l'importo complessivo di € **281.851,07** traente titolo dalla sentenza di cui al precedente punto 3;

5. Di dare atto che la spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura finanziaria con allocazione al bilancio 2025- 2027, esercizio finanziario 2025 al cap.

6. Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la conseguenziale liquidazione;

7. Di demandare agli uffici competenti al trasmissione della presente deliberazione alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;

INFINE, considerata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 8 (David Fantauzzi, Mario Bravi, Maria Frigeri, Giorgio Gammarota, Rita Barbetti, Diego Mattioli, Mauro Masciotti, Maura Franquillo), espressi in forma palese con sistema elettronico di voto

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^

SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 64 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 65 del 19/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2024-2026;
- la deliberazione n. 3 del 04/01/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 200 del 15/04/2024, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

PREMESSO CHE il Tribunale di Spoleto con sentenza, emessa in data 19 gennaio 2024 , nel giudizio n. R.G. 2609/2015 ha condannato il Comune di Foligno, in parziale accoglimento della domanda svolta dalla società, la somma pari ad € 188.810,45, oltre rivalutazione ed interessi, contestualmente condanna il Comune alle spese processuali in favore della società, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre 15% per spese generali, iva e CPA come per legge, e spese C.T.U. liquidate con separato provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE si sono tenuti svariati incontri con i legali delle parti per cercare di addivenire ad una transazione ed ad oggi sono ancora in corso;

DATO ATTO che il Comune di Foligno ha presentato Atto di Appello, notificato il 21 maggio 2024 e la prima udienza, originariamente prevista nello stesso atto di appello per il 24 ottobre 2024, è stata differita dal Giudice al 13 novembre 2024 e successivamente fissata, dopo istanza delle parti di rinvio per trattative pendenti, al 5 febbraio 2025 e che la prossima udienza è fissata per il 27 novembre 2025.

PRESO ATTO che, nelle more della definizione del contenzioso, è stato notificato al Comune di Foligno in data 18 febbraio 2025 Atto di Precetto con il quale veniva intimato di pagare in favore della società la somma totale pari ad € **281.851,07** individuate come da seguente prospetto riepilogativo:

€ 188.810,45 sorte capitale.

€ 37.950,90 rivalutazione

€ 27.021,53 interessi;

al totale pari € 253.782,88 vanno aggiunti :

€ 6.918,19 interessi legali

per un totale di € 260.701,07

€ 15.000,00 onorario

€ 2.250,00 15% spese generali

€ 600,00 4% cap

€ 3.300,00 22% iva

per un ammontare totale di € **281.851,07**

Vista la deliberazione n. 152/2016 della Corte dei conti sez. regionale di Controllo Puglia, in cui è stato affermato che nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilità nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Dato atto che trattasi di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, di cui all'art. 19, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, relativa ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria dotti di imperatività, e che pertanto la funzione della deliberazione di consiglio comunale è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e non il mezzo mediante il quale riconoscere la legittimità del debito che già stata verificata in sede giurisdizionale;

Ritenuto opportuno per tanto necessario riconoscere il debito fuori bilancio per la somma complessiva di € **281.851,07**

Dato atto che l'importo complessivo di € **281.851,07**, comprensivo di interessi e rivalutazione come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2025 attraverso l'applicazione dell'avanzo accantonato (fondo contenzioso) al Bilancio di previsione 2025-2027, nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'annualità 2024, come da variazione allegata al presente provvedimento (Allegato B);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 41 del 27 gennaio 2025 con la quale veniva aggiornato il risultato presunto di amministrazione anno 2024, sulla base dei dati di pre-consuntivo afferenti alle complessive entrate e uscite dell'Ente, relative alla gestione dell'esercizio finanziario 2024;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000:

- comma 3-quinquies che stabilisce "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta."

- ed il comma 3 sexies "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate"

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue:

1. Di apportare, per i motivi esposti in premessa, al Bilancio di previsione 2025-2027, le variazioni per competenza e cassa per l'importo di € **281.851,07** al Bilancio di previsione 2025-2027 mediante applicazione del risultato di amministrazione presunto 2024 - quota parte avanzo accantonato (fondo

contenzioso), di cui all'Allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, a seguito della presente variazione, il quadro generale riassuntivo delle previsioni del Bilancio di Previsione 2025 è evidenziato nell'Allegato B e che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio come dimostrato nell'Allegato C;

3. Di prendere atto delle statuzioni in termini di condanna al pagamento in favore della società la somma totale di € **281.851,07** traenti titolo dalla sentenza Tribunale di Spoleto con sentenza, emessa in data 19 gennaio 2024 , nel giudizio n. R.G. 2609/2015 ha condannato il Comune di Foligno, in parziale accoglimento della domanda svolta dalla società ...omissis...e da seguente Atto di Precetto notificato al Comune di Foligno in data 18 febbraio 2025, come da prospetto riepilogativo dettagliato in premessa;

4. Di riconoscere quali debiti fuori bilancio l'importo complessivo di € **281.851,07** traente titolo dalla sentenza di cui al precedente punto 3;

5. Di dare atto che la spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura finanziaria con allocazione al bilancio 2025- 2027, esercizio finanziario 2025 al cap.

6. Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa e la conseguenziale liquidazione;

7. Di demandare agli uffici competenti al trasmissione della presente deliberazione alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

21-03-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ATTO DI PRECETTO - CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
R.G. 329/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 11-03-2025

**AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI**
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 2609/2015-
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

CAP 721.108

Foligno, 19-03-2025

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Comune di Foligno DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL
27-03-2025

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE GALLIGARI

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. VANIA CECCARANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ATTO DI PRECETTO SOCIETA' SO.CO.RE. SRL - CORTE D'APPELLO DI PERUGIA R.G. 329/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 11-03-2025

**AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
SCOLASTICI**
FRANCESCO MARIA CASTELLANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 2609/2015-
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

CAP 721.108

Foligno, 19-03-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**
MICHELA MARCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

N. 2609/2015 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Martina Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2609/2015** trattenuta in decisione all'udienza del 28.09.2023 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 *ter* cpc e previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc, vertente

tra

SO.CO.RE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
VITALE DOMENICO e PARISI BRUNO;

- ATTORE -

e

COMUNE DI FOLIGNO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CECCONI ALESSANDRA e PRESTIPINO SALVATORE;

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 *ter* cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2023, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SO.CO.RE SRL, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il COMUNE DI FOLIGNO, allegando che:

- per l'esecuzione di lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale del parcheggio "il Plateatico" e del ponte ciclo-pedonale di collegamento sul fiume Topino tra "il Plateatico" e gli impianti sportivi, il COMUNE DI FOLIGNO con determina dirigenziale del 18.06.2021 aveva indetto "procedura aperta" prevedendo ai sensi dell'art. 53, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici, "*la sostituzione parziale del corrispettivo con il trasferimento in proprietà delle aree comunali, individuate nel Piano di Riordino, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, approvato con deliberazione di C.C. 11 marzo 2009 n.12*";
- con contratto del 28.02.2011 (rep. n. 24100) i lavori sono stati affidati alla SO.CO.RE ed è stato previsto che il pagamento del prezzo delle opere da realizzare, pari ad Euro 606.676,38 oltre IVA, venisse corrisposto quanto ad Euro 218.956,38 oltre IVA con risorse comunali costituite da fondi regionali e quanto alla residua somma di Euro 387.720,00 con il trasferimento di beni immobili di proprietà del Comune costituiti da un'area destinata ad insediamento di attrezzature scolastiche e servizi pubblici e privati (individuata come area 3 nel "*Piano di riordino, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare*") e da un'area destinata ad insediamento residenziale (individuata come area 1 nel "*Piano di riordino, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare*");
- la capacità edificatoria ed il prezzo di mercato delle suddette aree è stato dichiarato dal COMUNE DI FOLIGNO e quindi fissato, quanto all'area 3 in mc.3.200 con valore di mercato pari ad Euro 160.000,00 e quanto all'area 1 in mc.2.590 con valore di mercato pari ad Euro 310.800,00;
- tuttavia, in sede di offerta, la SO.CO.RE SRL per stabilire il valore di mercato delle suddette aree, aveva utilizzato i parametri forniti dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Perugia – che stimavano in Euro 90.000,00 l'area 3 ed in Euro 233.100,00 l'area 1;
- quindi le parti avevano proceduto alla stipula del contratto di appalto convenendo in Euro 387.720,00 il valore degli immobili comunali da trasferire a conclusione dei lavori appaltati;
- detti lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e consegnati al Committente senza alcuna contestazione, stante altresì l'esito positivo del collaudo;
- tuttavia, il COMUNE, successivamente alla stipula del contratto ed in violazione degli accordi contrattualizzati, nel mese di luglio 2012, aveva approvato una variante urbanistica che aveva introdotto vincoli sugli immobili da trasferire, modificando la normativa urbanistica vigente al momento della

presentazione dell'offerta e sottoscrizione del contratto e stravolgendo l'assetto degli interessi negoziali convenuti in danno della SO.CO.RE avendo causato l'oggettivo deprezzamento del valore del corrispettivo immobiliare contrattualmente pattuito. Invero, le norme tecnico-urbanistiche successivamente introdotte avevano limitato l'edificabilità a differenza del precedente strumento urbanistico utilizzato dal Convenuto per ottenere la sottoscrizione del contratto del 28/2/2011, che non fissava vincoli di sorta;

- quindi la SO.CO.RE. era stata costretta a rinunciare ad una superficie utile vendibile in quanto non più eseguibile oltre ad avere dovuto affrontare un notevole incremento dei costi di costruzione rappresentati dai vincoli e limiti imposti dalla nuova normativa;

- pertanto la SO.CO.RE. s.r.l. aveva contestato al COMUNE tale grave inadempimento chiedendo l'equivalente in denaro, o il riconoscimento di un equo conguaglio unitamente al trasferimento delle due unità immobiliari senza ottenere alcunché trovandosi costretta ad introdurre il presente giudizio.

Di qui, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e preciseate in sede di prima memoria istruttoria:

- accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Foligno agli obblighi assunti con il contratto di appalto del 28 febbraio 2011, rep. n. 24100 , ed inerenti la parte del corrispettivo costituito dal trasferimento di immobili con il contratto di appalto del 28 febbraio 2011, rep. n.24100 all'attualità non adeguato al valore economico originariamente pattuito e per l'effetto dichiarare la risoluzione parziale e/o annullare la parte in cui trasferisce gli immobili quale corrispettivo del prezzo oggetto del contratto di appalto de qua;

- condannare il Comune di Foligno, in persona del Sindaco e comunque suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro €.387.720,00 pari al valore degli immobili determinato nel contratto di appalto con rivalutazione monetaria delle somme a liquidarsi e interessi legali calcolati sulla somma gradualmente rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo;

- in via gradata , gravame riservato, condannare il Comune di Foligno, in persona del Sindaco e comunque suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice , per le causali indicate , della somma di euro 193.860,00 quale differenza monetaria tra valore economico riconosciuto agli immobili in sede di stipula dell'appalto e quello attualmente vigente per effetto dei vincoli introdotti dalle norme di attuazione che ne hanno diminuito in maniera rilevante le potenzialità edificatorie o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa a mezzo di ctu che sin d'ora si chiede , con rivalutazione monetaria

delle somme a liquidarsi e interessi legali calcolati sulla somma gradualmente rivalutata, dalla maturazione del credito al soddisfo oltre al trasferimento dei suddetti immobili così come individuati nel contratto di appalto 28 febbraio 2011, rep. n.24100;

- in ulteriore via gradata, dovessero ravvisarsi i presupposti intendendo l'attore proporre con questo atto , nei confronti dell'ente convenuto, ed ai sensi dell'art.2041 c.c. anche l'azione generale di arricchimento , condannarsi il Comune di Foligno in persona del Sindaco e comunque del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di essa SO.CO.RE. srl in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.387.720,00 ovvero diversa , da determinarsi nei limiti del profitto realizzato dall'arricchito e del correlativo corrispondente pregiudizio subito dall'attore con rivalutazione ed interessi

- condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati, anticipatari”.

COMUNE DI FOLIGNO si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 18.07.2016 svolgendo talune eccezioni preliminari (di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto adito, di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, di decadenza dall'azione ex art. 33 comma 1 DM 145/2000 e di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc) e chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata non sussistendo il dedotto inadempimento contrattuale imputabile all'Ente.

Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Spoleto, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattese, In via preliminare, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale per violazione della clausola contenuta nell'art. 16 del contratto rep. 24100 del 28 febbraio 2011 a favore dell'Autorità Giudiziaria di Perugia. In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione proposto dalla SO.CO.RE. srl, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta comunale. In via ancora pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione per mancato esperimento della procedura di mediazione. Sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'azione ex art. 33, 1°comma, DM 145/2000.

In via principale, rigettare le domande introdotte dall'impresa SO.CO.RE. s.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto.” Il COMUNE ha integrato le sopra riportate conclusioni con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. chiedendo ulteriormente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Spoleto, ogni

contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattese, Dichiarare inammissibile la domanda nuova formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., prodotta dall'attrice, ovvero, ove non ritenuta inammissibile, rigettarla in quanto comunque infondata in fatto e diritto”.

Il Giudice, all'esito della prima udienza del 19.07.2016, ha concesso alle parti i termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc.

La causa è stata istruita tramite escussione testimoniale giusta ordinanza del 7.02.2026 (udienze istruttorie del 28.11.2017, 10.04.2018, 23.10.2018) pure rinviata per pendenza di trattative e all'esito a mezzo CTU a firma dell'Ing. TIRIACA (udienza di giuramento dell'8.04.2019, con Relazione depositata in data 12.05.2020).

All'esito dei predetti incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 23.03.2021.

Mutato l'Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di febbraio 2021, l'udienza di pc come sopra fissata è stata differita d'ufficio per ragioni organizzative del ruolo sino al 2.03.2022 ove è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza di rimessione sul ruolo, attesa la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, è stato assegnato termine per l'introduzione del procedimento; verificata lo svolgimento e la tempestiva introduzione (udienze del 15.12.2022 e 9.03.2023), la causa è stata nuovamente rinviata per pc all'udienza del 27.09.2023 svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc ove è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di ordine logico, si indagheranno previamente le eccezioni preliminari sollevate dal COMUNE DI FOLIGNO, già implicitamente superate dal precedente Istruttore e di cui si conferma il rigetto anche nella presente sede decisoria.

1.1. Occorre anzitutto vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale, proposta dalla parte Convenuta con riferimento al foro di Spoleto e l'indicazione del Tribunale di Perugia quale foro stabilito per accordo della parti in via esclusiva.

Detta eccezione è infondata per le seguenti ragioni.

Va premesso in diritto che gli artt. 28 e 29 cpc prevedono un’eccezione di carattere generale al principio della inderogabilità della competenza sancito all’art. 6 cpc, stabilendo che la competenza per territorio possa essere derogata per accordo delle parti, tranne nei casi di inderogabilità espressamente indicati dalla legge.

Pertanto le parti, con accordo stipulato prima del processo, possono stabilire che, nel caso in cui sorgano delle controversie in ordine ad un determinato rapporto, la lite sia decisa da un Giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie.

Il comma 2 dell’art. 29 cpc precisa poi che l’accordo sulla competenza territoriale non attribuisce al Giudice designato competenza esclusiva, laddove ciò non sia espressamente stabilito; come a dire che la volontà delle parti in questo senso debba emergere inequivocabilmente dalla clausola contrattuale.

Sul punto, la Cassazione ha in più occasioni chiarito come l’espressione inserita in una clausola contrattuale recante la formula “*per qualsiasi controversia*” sia inidonea ad identificare un foro esclusivo, perché diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale e ritenendo, invece, necessario che l’esclusività del foro competente risulti espressamente dalla clausola convenzionale (Con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449).

E invero, secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “*la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge*” (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal contratto per cui è causa, offerto in comunicazione, emerge come le stesse abbiano inserito la clausola n. 16 per individuare un Giudice diverso da quello territorialmente competente ed abbiano indicato preventivamente il Tribunale di Perugia per ogni controversia inerente la esecuzione del predetto contratto.

Dal tenore della suddetta clausola mancando espressioni quali “esclusivamente” o “in via esclusiva” (cfr., Cass. civ. 37159/2021; Cass. civ. 21362/2020; Cass. civ. 1838/2018) non è possibile evincere la

comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari; il foro convenzionale va quindi ritenuto meramente alternativo rispetto ai fori generali.

Detto altrimenti, in mancanza di una pattuizione di esclusività della competenza territoriale convenzionale nell' art. 16 del contratto di appalto de qua, si avrà la situazione per cui si aggiunge, senza sostituirli, un altro foro aggiuntivo e facoltativo rispetto a quelli già previsti dalla legge.

Ciò consente di ritenere corretto l'incardinamento della causa innanzi il Tribunale di Spoleto ex artt. 19 e 20 cpc.

1.2. Devesi poi ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, pure sollevata in comparsa dal COMUNE DI FOLIGNO e ciò per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 4.07.2022 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte – oltre che per quanto verificato alle successive udienza del 15.12.2022 e del 9.03.2023.

1.3. Quanto poi alla ulteriore eccezione preliminare svolta dal Convenuto, di decadenza dall'azione per violazione dei termini previsti dall'art. 33 comma 1 DM 145/2000, deve parimenti ritenersi superata trattandosi di eccezione in senso stretto che il Convenuto avrebbe dovuto proporre nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

Considerato invece che nella vicenda processuale che ci occupa, dallo storico del fascicolo risulta che il COMUNE DI FOLIGNO si è costituito in giudizio un giorno prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e neppure ha espressamente reiterato l'eccezione in detta udienza, la stessa è da ritenersi tardiva.

1.4. Venendo ora alla eccezione di nullità dell'atto di citazione, la stessa è ancora priva di pregio.

Parte Convenuta, invero, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per due ordini: - 1) l'atto di citazione riporterebbe l'intestazione "Tribunale di Spoleto" ma, nel corpo dell'atto introttivo, l'Ente sarebbe stato citato a comparire innanzi al Tribunale di Perugia configurando quella situazione di incertezza che la legge colpisce con la nullità; - 2) l'atto di citazione sarebbe pure nullo per la genericità ed indeterminatezza della domanda.

Con riguardo al profilo *sub 1*, va evidenziato che l'art. 164 dispone che "*La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1) e 2) dell'art. 163..*".

Effettivamente, nell'atto di citazione di SO.CO.RE SRL risulta questa discrasia tra il Tribunale indicato nella intestazione e quello poi di fronte al quale il Convenuto viene citato a comparire nelle conclusioni.

Tuttavia, va pure evidenziato che la costituzione spontanea del Comune Convenuto abbia sanato i vizi relativi alla *vocatio in ius* e con efficacia retroattiva.

Tale sanatoria, peraltro, opera con effetto *ex tunc* e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, ciò in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.

Con riguardo invece al profilo *sub b*) parte Convenuta ha sostanzialmente lamentato la violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 cpc.

Segnatamente, gli Attori avrebbero formulato domande eccessivamente generiche, invocando schemi contrattuali diversi e ciò con violazione dei principi sottesi al riparto degli oneri assertivi e probatori.

In diritto, si ricorda che la citazione è nulla ai sensi dell'art. 163 n. 3 e n. 4 cpc soltanto laddove vi sia la totale omissione ed assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, avuto riguardo al contenuto complessivo dell'atto e tale da compromettere il diritto di difesa del Convenuto.

L'atto è invece valido laddove gli elementi della domanda siano comunque individuabili a partire da un esame composto dell'atto introduttivo.

In sostanza, la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza sull'oggetto va valutata dal Giudice caso per caso, tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni tra le parti, nonché verificando se la controparte sia riuscita comunque ad apprestare adeguate e puntuali difese (Cass., n. 1681/2015).

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che, proprio a partire da un'indagine complessiva dell'atto introduttivo, il contenuto valutato unitamente alla documentazione allegata risulta sufficientemente determinato.

La citazione quindi non è nulla posto che non vi è la totale omissione ed assoluta incertezza dell'oggetto della domanda risarcitoria che risulta sufficientemente determinata, anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa nell'atto di citazione, con l'indicazione del titolo da cui la domanda trae il proprio fondamento.

A ciò, si aggiunga pure che la lamentata indeterminatezza risulta anche smentita dal fatto stesso che le Convenuta sia, in realtà, riuscita a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito, con ciò elidendo ogni timore in ordine ad asserire lesioni del proprio diritto di difesa.

Ne segue il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

2. Venendo ora al merito della domanda, osserva il Tribunale - ai fini della qualificazione giuridica della domanda e della delimitazione del *thema decidendum* e con l'obiettivo di semplificare le complesse prospettazioni difensive e le copiose conclusioni rassegnate (ed integrate) - come parte Attrice abbia svolto in giudizio contro il COMUNE DI FOLIGNO una domanda contrattuale diretta ad ottenere il

risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento dell'Ente rispetto agli obblighi assunti in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 28.02.2011, caratterizzato dalla previsione, quale modalità sostitutiva del pagamento di parte del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, dell'attribuzione della proprietà di beni immobili di proprietà dell'Ente.

Più in radice, l'inadempimento dedotto dalla società Appaltatrice atterrebbe proprio a tale ultimo aspetto, avendo il Comune solo parzialmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali con riguardo al corrispettivo dovuto, in quanto non adeguato al valore economico originariamente pattuito.

Si legge invero nelle comparse conclusionali di SO.RE.CO *"La domanda non è finalizzata all'annullamento del rapporto contrattuale ma pretende, per effetto di una successiva attività del Comune modificativa dell'assetto contrattuale originario, che venga dichiarato l'inadempimento del Comune di Foligno agli obblighi assunti ed inerenti la parte del corrispettivo costituito dal trasferimento di immobili con la condanna del Comune di Foligno al pagamento, non contrattualizzato, dell'equivalente valore attribuito agli immobili per effetto di una difformità imposta dal medesimo convenuto e tale da ritenere non applicabile la pattuizione originaria".*

Fermo quanto precede, il Tribunale ritiene, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti, della documentazione in atti e degli esiti dell'istruttoria di causa, che la domanda proposta in giudizio da SO.CO.RE SRL sia fondata seppure nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.

Per comprendere le ragioni della decisione, vanno subito poste in evidenza, quali circostanze pacifiche (ex 115 cpc) oltre che documentali, che:

- con D.D. 18 giugno 2010 n. 885, il Comune di Foligno ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di opere di riqualificazione e miglioramento funzionale del parcheggio "Il Plateatico" e ponte ciclo pedonale ed indetto la procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori;
- l'atto indicava che lo schema di contratto potesse prevedere anche l'ipotesi del trasferimento in proprietà all'aggiudicatario di beni immobili di proprietà comunale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con DCC 11 marzo 2009 n. 12, ex art. 53, comma6, D.L.gs 163/2006;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla SO.CO.RE. s.r.l.;
- in data 28 febbraio 2011, è stato stipulato il relativo contratto di appalto (rep. 24100);
- l'art. 2 del contratto indicava l'importo complessivo dei lavori in € 606.676,37 ed il corrispettivo era suddiviso in due tipologie: una parte con il pagamento della somma di € 218.956,38 (oltre iva 10%), mentre per la restante parte di € 387.720,00, attraverso il trasferimento in proprietà all'aggiudicatario,

del bene immobile indicato nelle premesse del medesimo contratto ove era così descritto: “*area censita al NCT Comune di Foligno, Foglio 193, part. 3131/p: € 233.100,00;..area censita al NCT Comune di Foligno, Foglio 193, part. 2221/p (ex part. 2388): € 90.000,00*”.

- dopo l’ultimazione dei lavori, in data 5 settembre 2013, è stato emesso il certificato di collaudo.

Quindi, non vi è dubbio in ordine alla esistenza del vincolo contrattuale tra le parti nei termini da entrambe descritti quantomeno sul piano storico/materiale ed indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche proposte; trattasi infatti di contratto di appalto in cui è previsto, quale parte del corrispettivo, il trasferimento di immobili di proprietà dell’Ente; né, ancora, è contestata la corretta esecuzione dei lavori appaltati alla SO.CO.RE. essendo peraltro intervenuto il collaudo.

Venendo allora ad indagare le circostanze più controverse, la SO.CO.RE si duole dell’inadempimento contrattuale dell’Ente, in tesi consistito nell’averne introdotto nel 2012 norme tecniche di attuazione che avrebbero limitato le possibilità edificatorie per le aree costituenti parte del corrispettivo convenuto e chiesto il risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza patito.

A questo punto, vengono in rilievo gli esiti della CTU disposta in corso di causa che pienamente si condividono e fanno proprie, attesa la correttezza della metodologia impiegata e la esaustività delle risposte date al quesito posto dal Giudice.

Segnatamente, al CTU è stato chiesto di: “*(..) riscontrare se effettivamente le norme tecniche di attuazione che si indicano introdotte nel 2012 e la successiva delibera di variante al progetto adottata dal Comune di Foligno il 13.05.2014 sul B.U.R. abbiano di fatto limitato le potenzialità edificatorie secondo quanto indicato da parte attrice alle pagine 5-6-e 7 dell’atto di citazione rispetto alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto del 28.02.2011 , comportando la lamentata diminuzione di valori degli immobili nei termini prospettati da parte attrice in euro 193.860,00 a fronte di euro 387.720,00 o in diversa misura , tenendosi conto delle potenzialità edificatorie al momento della stipula del contratto e quelle attualmente realizzabili in ragione della variante urbanistica indicata .”*

Il CTU, Ing. TIRIACA, all’esito della indagine peritale espletata, dopo avere comparato la normativa urbanistica vigente al momento del bando di gara e la sottoscrizione del contratto con quella modificata successivamente nel 2012, in sintesi, ha:

- confermato che le norme tecniche di attuazione, relative alla variante n. 3 al piano attuativo, adottato con D.C.C. n. 132/2010, pubblicata nel BUR del 01.03.2011 poi approvate con D.G.C. n. 267/2012, pubblicata nel B.U.R. del 04.09.2012 successivamente integrate con variante n. 1 adottata con D.G.C. n. 90/2014, pubblicata nel B.U.R. del 13.05.2014, approvata definitivamente

con D.G.C. n. 284/2014, pubblicata nel B.U.R. del 19.08.2014, hanno comportato una sopravvenuta limitazione delle potenzialità edificatorie del complesso da realizzare dalla Società Appaltatrice per effetto del vincolo idraulico introdotto dopo la stipula del contratto di appalto del 28.02.2011 (fermo restando le ulteriori limitazioni dovute alla presunte servitù non accertate in questa sede);

- confermato la fondatezza delle doglianze svolte dalla parte Attrice nell'atto di citazione, evidenziando in particolare che:
 - *“con l’adozione della Variante n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 13.05.2014 e, successivamente approvata con D.G.C. n. 284 del 09.07.2014, il comune di Foligno ha ripristinato la tipologia edilizia inizialmente prevista consistente nell’edificio abitativo del tipo a schiera e ha abolito l’altezza minima. Allo stato attuale, grazie alla suddetta Variante n. 1, è possibile realizzare sull’Area 1 (lotto n. 11), edifici abitativi singoli e contigui le cosiddette “case a schiera” oppure, alternativamente, un edificio plurifamiliare (palazzina);*
 - *le rate di terreno comunale, contraddistinte nel P.A.V.I. con Area 1 e Area 3, ricadono in Fascia A delle Mappe di pericolosità e rischio idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente Marroggia pertanto sono soggette a rischio di esondazione del vicino fiume Topino. Per tale motivo, il comune di Foligno, in recepimento delle osservazioni formulate dalla provincia di Perugia, ha regolamentato l’edifica sui lotti i parola, tramite specifiche condizioni, meglio riassunte all’art. 6bis delle Norme Tecniche Attuative del piano attuativo, che limitano l’attività edificatoria al fine di mitigare il rischio idraulico;*
 - *il contratto di appalto del 28.02.2011, è stato stipulato prima dell’adozione del piano attuativo avvenuta con la pubblicazione nel B.U.R. del 01.03.2011. L’art. 6bis delle N.T.A. detta prescrizioni che comprimono fortemente l’attività edificatoria. Inoltre, con il suddetto piano attuativo, l’amministrazione comunale ha provveduto alla riperimetrazione delle aree edificabili già illustrate nella variante al P.R.G. ’97;*
 - *la potenzialità edificatoria dei lotti ha subito un decremento dovuto all’introduzione del vincolo idraulico avvenuta dopo l’adozione del piano attuativo (Variante 3 e successiva Variante 1) e quindi dopo la stipula del contratto di appalto del 28.02.2011. Il vincolo idraulico riduce la potenzialità edificatoria in quanto proibisce la realizzazione dei piani interrati o seminterrati oltre a dettare prescrizioni costruttive volte a mitigare gli effetti di una eventuale esondazione del vicino fiume Topino;*

- *l'Appaltatore, in sede di collaudo tecnico-amministrativo, ha riproposto e riconfermato le riserve presentate nei precedenti atti contabili manifestando la volontà di rifiutare gli immobili quale pagamento a saldo delle spettanze stante il deprezzamento subito a causa della ridotta potenzialità edificatoria indotta dal piano attuativo adottato dopo la stipula del contratto di appalto. L'appaltatore, con le riserve formulate ed inserite nel collaudo, ha opposto rifiuto nel ricevere in pagamento gli immobili contraddistinti con Area 1 e n. 3 imputandolo alla riduzione della potenzialità edificatoria dei lotti ed ha, nel contempo, intimato alla Stazione appaltante di effettuare l'immediato pagamento delle proprie spettanze in moneta contante” (cfr., p. 38 Relazione di CTU)”;*
- precisato che le prescrizioni dettate dall'art. 6 bis, articolato in nove commi, costituiscono una forte limitazione alla libertà di edifica che non elimina il rischio di esondazione. L'art. 6bis delle N.T.A. relative alla variante deliberata dal comune di Foligno nell'anno 2012 poi adottata con pubblicazione sul b.u.r. del 13 maggio 2014, determina una limitazione delle potenzialità edificatorie originariamente non previste;
 - concluso che le sopravvenute limitazioni, imputabili ai vincoli introdotti con l'approvazione del piano attuativo, abbiano comportato la diminuzione di valore di mercato degli immobili (Area 1 e Area 3) nella misura complessivamente stimata in € 121.832,64 (sul prezzo di € 387.720,00, offerto dalla Parte attrice in sede di gara) fatte salve ulteriori diminuzioni di valore ascrivibili a presunte servitù non valutate in questa sede; l'introduzione del vincolo idraulico, sopravvenuta dopo la stipula del contratto di appalto del 28.02.2011, ha pure comportato una limitazione all'edificabilità dei preventivati fabbricati precludendo all'impresa appaltatrice la possibilità di realizzare, per ragioni di sicurezza idraulica, piani interrati e seminterrati sui lotti contraddistinti nel P.A.V.I. con Area 1 e Area 3 oltre a dettare strina condizioni stringenti, non solo sull'edifica dei fabbricati principali, ma anche sulle opere pertinenziali ed accessorie, oltre ad imporre di particolari accorgimenti tecnici sull'impiantistica;
 - quantificato l'incremento dei costi di costruzione, in ragione dei vincoli imposti dalla nuova normativa in € 66.977,81 da compensarsi con la somma di € 8.151,00 con gli oneri di urbanizzazione dovuti all'amministrazione comunale.

D'altronde, sia la dedotta riduzione del valore degli immobili costituenti il parziale corrispettivo del contratto d'appalto di cui si discute e che l'aumento dei costi di edificazione, conseguenti ai limiti urbanistici successivamente introdotti dal COMUNE DI FOLIGNO, sono circostanze che hanno trovato

riscontro, oltre che nelle conclusioni della CTU come sopra sintetizzate, anche nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria di causa, che hanno tutti confermato i capitoli di prova loro chiesti sul punto (cfr., in particolare, le dichiarazioni dei testi BUGLIONI, RESCIGNO e PIERSANTI).

Sicché, ritiene il Tribunale che il quadro istruttorio sopra ricostruito e valutato unitamente alla documentazione dimessa da entrambe le parti, consenta senza dubbio di ritenere provato il dedotto inadempimento del COMUNE DI FOLIGNO rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto del 28.02.2011, essendo emersa compiuta prova che l'Ente abbia modificato la normativa urbanistica precedentemente vigente ed utilizzata per l'aggiudicazione dell'appalto ed abbia così comportato, per un verso, un deprezzamento del valore conferito agli immobili pari ad € 121.832,64 e, per altro verso, una lievitazione dei costi di edificazione di € 66.977,81.

Quindi, il COMUNE DI FOLIGNO va condannato al pagamento in favore della SO.RE.CO della somma, accertata in sede di CTU, a titolo di danno patrimoniale patito in conseguenza all'inadempimento contrattuale del Convenuto (corrispondente alla diminuzione del valore di mercato degli immobili nella misura complessivamente stimata rispetto a quello riconosciuto in sede di appalto oltre ai maggiori costi sostenuti per la edificazione) pari a complessivi € 188.810,45.

Atteso che tale somma, liquidata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è un credito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla decisione, nonché degli interessi compensativi maturati, anche d'ufficio (Cass. n. 2037/2019) che devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione

Su tali somme, corrispondenti all'intero danno risarcibile liquidato al creditore, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.

3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del Convenuto e vengono liquidate come da dispositivo che segue, a mente del Dm 55/2014 e ss mod ed int (da ultimo ex DM 147/2022), in applicazione dei parametri scaglione di riferimento considerato il valore della controversia, valutata poi la complessità delle questioni trattate e l'attività istruttoria svolta.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa in separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico del Convenuto COMUNE DI SPOLETO, risultato soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile **n. 2609/2015 Rg**, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- In parziale accoglimento della domanda svolta da SO.RE.CO S.R.L, contro il COMUNE DI FOLIGNO condanna il Convenuto a corrispondere alla società Attrice la complessiva somma di **€ 188.810,45**, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- Condanna il COMUNE DI FOLIGNO al pagamento delle spese processuali in favore di SO.RE.CO. S.R.L. liquidate in complessivi **€ 15.000,00**, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico del COMUNE DI FOLIGNO le spese di CTU liquidate in corso di causa con separato provvedimento.

Spoleto, 19 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa *Martina Marini*

ALLEGATO A)
Variazione di bilancio

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	213.796,46	281.851,07	495.647,53
	TOTALE	213.796,46	281.851,07	495.647,53

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	2.540.129,41	281.851,07	2.821.980,48
	TOTALE	2.540.129,41	281.851,07	2.821.980,48

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
Maggiori entrate (Allegato A/1)	281.851,07
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	281.851,07
Maggiori spese (Allegato A/3)	281.851,07
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	281.851,07

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	3.381.368,66	281.851,07	3.663.219,73
	TOTALE	3.381.368,66	281.851,07	3.663.219,73

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2025
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	281.851,07
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	281.851,07

ALLEGATO B)
Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA		
		2025	2026	2027			2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	11.557.509,59								
Utilizzo avано di amministrazione		495.647,53	-	-	- Disavanzo di amministrazione		-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		6.579.847,92	489.389,54	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	59.608.725,12	40.957.981,32	40.924.978,38	40.924.435,67	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	74.261.867,47	63.990.957,63	59.808.337,37	57.671.193,32
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	14.422.033,95	8.182.773,76	6.476.492,22	6.366.606,31			489.389,54	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.217.066,17	13.741.238,35	12.097.759,13	10.770.703,50					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.129.642,41	62.379.399,06	8.001.000,00	3.391.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	76.159.523,01	67.722.551,34	7.524.500,00	3.106.708,94
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	860.711,74	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO - ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	169.238.179,39	125.261.392,49	67.500.229,73	61.452.745,48	Totale spese finali	150.421.390,48	131.713.508,97	67.332.837,37	60.777.902,26
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	25.224,78	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	623.378,97	623.378,97	656.781,90	674.843,22
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15	22.201.130,15
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	62.931.529,98	62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	64.268.173,82	62.376.260,30	62.376.260,30	62.376.260,30
Totale titoli	254.396.064,30	209.838.782,94	152.077.620,18	146.030.135,93	Totale titoli	237.514.073,42	216.914.278,39	152.567.009,72	146.030.135,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	265.953.573,89	216.914.278,39	152.567.009,72	146.030.135,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	237.514.073,42	216.914.278,39	152.567.009,72	146.030.135,93
Fondo di cassa finale presunto	28.439.500,47								

ALLEGATO C)
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.557.509,59		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.063.195,64	489.389,54	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	62.881.993,43	59.499.229,73	58.061.745,48
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		63.990.957,63	59.808.337,37	57.671.193,32
- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	489.389,54	-	-
- <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		6.510.786,51	5.958.046,54	5.465.009,51
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		623.378,97	656.781,90	674.843,22
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	-	-	-
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-669.147,53	-476.500,00	-284.291,06

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	495.647,53	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		-173.500,00	-476.500,00	-284.291,06
P) Utilizzo avанzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.516.652,28	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	62.379.399,06	8.001.000,00	3.391.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2025	2026	2027
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	67.722.551,34	7.524.500,00	3.106.708,94
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		173.500,00	476.500,00	284.291,06
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



COMUNE DI FOLIGNO
PROVINCIA DI PERUGIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 172	OGGETTO: Espressione del parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera 6 del TUEL. Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio.
Data 20/03/2025	Espressione del parere ai sensi del comma 1, lettera b) n. 2) art. 239 del TUEL. Variazione di bilancio.

Il giorno **venti** del mese di **Marzo** dell'anno **2025** alle ore 8:30 presso la sede del Comune di Foligno in Via Colomba Antonietti n. 4, si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- Dott. Andrea Petterini – Presidente
- Rag. Ornella Splendorini – componente;
- Dott. De Bernardis Roberto – Componente

Il Presidente informa che all'ordine del giorno dell'odierno collegio c'è la proposta di deliberazione n. 22 del 5 Marzo 2025, affinché questo Collegio rilasci il suo parere, così come disposto dal comma 1 lettera b 6 dell'art. 239 del TUEL.

La proposta C.C. n. 22 del 05/03/2025 avente per oggetto: "TRIBUNALE DI SPOLETO R.G. N. 2609/2015- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO." ha preventivamente acquisito:

- in data 11/03/2025 il positivo parere tecnico rilasciato dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici, Ing. Francesco Maria Castellani, con esito favorevole e senza rilievi;
- in data 19/03/2025 il positivo parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi, con esito favorevole e senza rilievi.

L'Organo di Revisione prende atto che il totale del debito fuori bilancio da riconoscere da parte del Consiglio Comunale ammonta ad **Euro 281.851,07**, comprensivo di rivalutazione, interessi e spese legali, e deriva dalle statuzioni contenute nella Sentenza n. 76/2024 emessa il 22/01/2024 nel giudizio R.G. n. 2609/2015 dal Tribunale di Spoleto. La sentenza accoglie parzialmente le ragioni della SO.CO.RE. S.R.L. e condanna il Comune a pagare la suddetta somma a titolo di risarcimento del danno subito dalla stessa.

L'Organo di Revisione prende atto, inoltre, che trattasi di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000, provvedimenti dell'autorità giudiziaria dotati di imperatività, e che pertanto la funzione della deliberazione di C.C. è quella di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e non il mezzo mediante il quale riconoscere la legittimità del debito che è già stata verificata in sede giurisdizionale.

L'Organo di Revisione,

- ha verificato la correttezza del calcolo dell'importo da pagare;
- prende atto che la somma necessaria per la copertura dei debiti da riconoscere è prevista nel bilancio di previsione 2025 – 2027, esercizio finanziario 2025 ai Cap. 721/101 e Cap. 483.100.

Per quanto sopra, **l'Organo di Revisione**, rilascia

parere favorevole

alla proposta da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta utile, raccomandando la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002.

Il Collegio raccomanda nuovamente la tempestività nella rilevazione dei fatti che danno origine a debiti fuori bilancio da parte dei Responsabili delle singole Aree e nella conseguente instaurazione dell'iter di proposta di delibera al Consiglio.

Con la proposta di deliberazione n. 22 del 05/03/2025 si chiede al Consiglio, contestualmente, di riconoscere il debito fuori bilancio di € 281.851,07 e di procedere, per la gestione delle conseguenti operazioni contabili, ad una variazione di bilancio, mediante applicazione del risultato di amministrazione presunto 2024 - quota parte avanzo accantonato (fondo contenzioso).

Il Collegio ritiene quindi di dover esprimere il proprio parere anche sulla proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, ai sensi del comma 1, lettera b) n. 2) art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000.



- **Vista** la deliberazione consiliare n. 59 del 23/12/2024, relativa all'approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2025-2027 - nota di aggiornamento;
- **vista** la Deliberazione Consiliare n. 63 del 23/12/2024, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, nonché le seguenti variazioni adottate:

1	D.D. 2353 del 27/12/2024	VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
2	D.D. 2357 del 30/12/2024	VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA CULTURA, TURISMO E SPORT
3	D.D. 2372 del 31/12/2024	VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' LETT. E) BIS DEL D.LGS. 267/2000 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI
4	D.D. 2373 del 31/12/2024	VARIAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2024-2026 E 2025-2027 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B) - AREA SERVIZI GENERALI
5	G.C. n.45 del 03/02/2025	PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24 D.LGS. 151/2001. ESIGENZE DI ASSUNZIONE A TERMINE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. VARIAZIONE AL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE FINANZIARIO
6	G.C. n.46 del 03/02/2025	TIRRENO ADRIATICO 2025, 3° TAPPA FOLLONICA – COLFIORITO, 12 MARZO 2025. COSTITUZIONE DEL COMITATO DI TAPPA E APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GENERALE. DISPOSIZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
7	G.C. n.49 del 03/02/2025	PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – M.1 C.1 - "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- CUP C67H23002670006; VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
8	G.C. n. 57 del 06/02/2025	VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025
9	D.D.n. 387 Del 10/03/2025	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUARTER, LETTERA A) DEL D.LGS. N.267/2000 - ANNUALITA' 2025 - SERVIZI SCOLASTICI - TRASPORTO ARREDI PER LA PRIMA INFANZIA.
10	G.C. n. 158 del 17/03/2025	ASSUNZIONI A TERMINE PER ESIGENZE SOSTITUTIVE DI PERSONALE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA. VARIAZIONE AL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE FINANZIARIO
11	C.C. Proposta n. 10 del 30/01/2025	VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 175 CO.3 DLGS 267/2000 - PNRR M.1.C. 1 I.1.4 CUP C61F22003910006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO SOFTWARE; PNRR M.1 C.1 I.1.3 CUP C67H23000180006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - SVILUPPO SOFTWARE.



preso atto

della variazione di bilancio da apportare al bilancio di previsione 2025-2027 per l'annualità 2025, collegata al riconoscimento di un debito fuori bilancio:

che nella proposta di deliberazione consiliare n. 22 del 05/03/2025 si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio;

il Collegio dei Revisori

verificato che

con la proposta di variazione, effettuata attraverso la variazione della parte entrata e della parte spesa,

- 1) viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario
- 2) vengono mantenuti gli equilibri di bilancio.

VISTI lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011

esprime parere favorevole

sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2025-2027 che interessa l'annualità 2025, come riepilogato nelle seguenti tabelle:



A handwritten signature consisting of a diagonal line from the bottom-left to the top-right, followed by a stylized letter 'R' and a small circle below it.

Variazioni rappresentate per Titoli

ANNO 2025 – competenza

ENTRATE DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025			Assestato dopo variazione
	Iniziale	Assestato attuale	Variazione proposta	
	A	B	C	
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	213.796,46	213.796,46	281.851,07	495.647,53
FPV	929.983,62	6.579.847,92	0,00	6.579.847,92
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	40.957.981,32	40.957.981,32	0,00	40.957.981,32
TITOLO 2: trasferimenti correnti	7.831.780,96	8.182.773,76	0,00	8.182.773,76
TITOLO 3: entrate extratributarie	13.741.238,35	13.741.238,35	0,00	13.741.238,35
TITOLO 4: entrate in conto capitale	37.811.692,06	62.379.399,06	0,00	62.379.399,06
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	22.201.130,15	22.201.130,15	0,00	22.201.130,15
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	62.376.260,30	62.376.260,30	0,00	62.376.260,30
Totale Entrate	186.063.863,22	216.632.427,32	281.851,07	216.914.278,39
SPESE DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025			Assestato dopo variazione
	Iniziale	Assestato attuale	Variazione proposta	
	A	B	C	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: spese correnti	63.224.901,74	63.709.106,56	281.851,07	63.990.957,63
TITOLO 2: spese in conto capitale	37.638.192,06	67.722.551,34	0,00	67.722.551,34
TITOLO 3: spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4: rimborso prestiti	623.378,97	623.378,97	0,00	623.378,97
TITOLO 5: chiusura anticipazioni da istituto tesoreria	22.201.130,15	22.201.130,15	0,00	22.201.130,15
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	62.376.260,30	62.376.260,30	0,00	62.376.260,30
Totale Spese	186.063.863,22	216.632.427,32	281.851,07	216.914.278,39



Variazioni rappresentate per Titoli

ANNO 2025 – cassa

ENTRATA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025			Assestato dopo variazione proposta
	Iniziale	Assestato attuale	Variazione proposta	
	A	B	C	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (A)	11.557.509,59	11.557.509,59	0,00	11.557.509,59
FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	61.074.465,27	59.608.725,12	0,00	59.608.725,12
TITOLO 2: trasferimenti correnti	14.201.135,41	14.422.033,95	0,00	14.422.033,95
TITOLO 3: entrate extratributarie	18.597.052,31	19.217.066,17	0,00	19.217.066,17
TITOLO 4: entrate in conto capitale	70.197.102,93	75.129.642,41	0,00	75.129.642,41
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziaria	1.497.866,03	860.711,74	0,00	860.711,74
TITOLO 6: accensioni prestiti	25.224,78	25.224,78	0,00	25.224,78
TITOLO 7: anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere	22.201.130,15	22.201.130,15	0,00	22.201.130,15
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	62.807.441,49	62.931.529,98	0,00	62.931.529,98
Totale titoli entrata (B)	250.601.418,37	254.396.064,30	0,00	254.396.064,30
SPESA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025			Assestato dopo variazione proposta
	Iniziale	Assestato attuale	Variazione proposta	
	A	B	C	
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: spese correnti	72.666.819,86	73.980.016,40	281.851,07	74.261.867,47
TITOLO 2: spese in conto capitale	70.412.394,93	76.159.523,01	0,00	76.159.523,01
TITOLO 3: spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00		0,00
TITOLO 4: rimborso prestiti	623.378,97	623.378,97		623.378,97
TITOLO 5: chiusura anticipazioni da istituto tesoreria	22.201.130,15	22.201.130,15		22.201.130,15
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	63.684.583,18	64.268.173,82		64.268.173,82
Totale titoli spesa (C)	229.588.307,09	237.232.222,35	281.851,07	237.514.073,42
Fondo di cassa finale presunto (A+B-C)				28.439.500,47

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 9:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l'originale del quale verrà conservato presso l'Area Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, del Comune di Foligno.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Petterini Andrea – Presidente

Rag. Splendorini Ornella – Componente

Dott. Roberto De Bernardis - Componente

Dettaglio Prot.Arrivo 2025/00015015

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
VALERIA.ALBAGINI ARRIVO 2025 00015015 19-02-2025 08:34:22

Oggetto
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. N.53/1994 E SUCC.MOD.

Dati accessori

Tipo Mezzo 5-PEC

Data Lettera *****

Data Ricezione 18-02-2025

Anno Carteggio *****

Urgente *****

AOO Esterna *****

Anno *****

Data

Tipo Documento *****

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 19:44

Numero Carteggio *****

Cod. Registro *****

Numero *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici

AVVOCATURA

AVVOCATURA[ASS. GRUPPO]

CO: ALESSANDRA.CECCONI, S.BRIGANTI, SALVATORE.PRESTIPINO

Mittenti confermati

Mittenti

237275-AVV. BRUNO PARISI (bruno.parisi@pecavvocatinola.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
AVVOCATURA	ALESSANDRA.CECCONI		
AVVOCATURA	S.BRIGANTI		
AVVOCATURA	SALVATORE.PRESTIPINO		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 3

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
Documento principale	ATTO_DI_PRECETTO_SO .CO.RE.s.r.l..pdf (183,53 KB)		5.1 - Titolare COMUNE DI FOLIGNO/Affari Legali/ Contenziioso	   
Allegato 1	PROCURA_ALLE_LITI_.pd		5.1 - Titolare COMUNE DI	   

ATTO DI PRECETTO

La società "SO.CO.RE." s.r.l., con sede in Sperone (Av) alla via del Partigiano n.9, p.iva 02339870640 in persona dell'Amm.re Unico, legale rappresentante p.t., sig.ra Infelice Carmelina, nata a Nola (Na) il 24 agosto 1966, C.F. NFLCML66M34F924V, indirizzo di posta elettronica certificata socoresrl@pec.it , rappresentata e difesa in virtù di procura congiunta a questo atto rilasciata su foglio separato ex art.83 , comma 3, c.p.c. da valere anche nella fase esecutiva , con poteri congiunti e disgiunti dagli avvocati Domenico Vitale (C.F. VTL DNC 60E27F 924I) e Bruno Parisi (C.F.PRS BRN 60B 15F 839B) i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata bruno.parisi@pecavvocatinola.it - avv.mimmovitale@legalmail.it o al seguente numero di fax 0818232112 e tutti elettivamente domiciliati in Nola (NA) alla via S.Massimo n.16 presso lo studio "Avvocati Vitale"

VISTO

il titolo esecutivo rilasciato ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificato a mezzo pec in data 22/04/2024 costituito dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n.76/2024 emessa nel giudizio contrassegnato con n.r.g. 2609/2015 , con cui il Comune di Foligno in persona del Sindaco p.t. e comunque del suo legale rapp.te p.t. è stato condannato a pagare in favore dell'istante a titolo di danno patrimoniale la somma di €.188.810,45 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale nonché le spese processuali liquidate in complessivi €.15.000,00 , oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a e spese di c.t.u.

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Foligno in persona del Sindaco p.t. e comunque del suo legale rapp.te p.t. , C.F. 00166560540 , con sede in Foligno (PG) , Piazza della Repubblica 10 , di pagare in favore della istante nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto di precezzo , le seguenti somme : €. 188.810,45 per sorta capitale ; €.38.328,52 per rivalutazione fino al 22.01.2024 ; €.25.323,92 per interessi legali maturati annualmente sulla somma rivalutata fino al 22.01.2024 ; €.6.609,00 per interessi legali calcolati sulla somma rivalutata dal 23.01.2024; €.15.000,00 per spese processuali ; €.2.250,00 per spese generali al 15% , €.850,00 per competenze di precezzo e pertanto complessivamente la somma di €. 277.171,89 , oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, spese di ctu , iva e cpa se dovuti nonché le spese successive occorrente con

Avvocato Domenico Vitale – Avvocato Bruno Parisi
80035 Nola (Na) – Via S.Massimo n.16
avv.mimmovitale@legalmail.it - bruno.parisi@pecavvocatinola.it
tel/fax 0818232112 - 0816338619

avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata e con ulteriore avvertimento - ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c. - che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Si indica quale Giudice competente per l'esecuzione il Tribunale di Spoleto.

Nola 18/02/2025

Avv. Bruno Parisi

PRSBRN60B15F839 Firmato digitalmente da
B/1205100000680 PRSBRN60B15F839B/120
5100000680195.2H9bG
195.2H9bGml9yeV ml9yeV
+jWto5HRog5r06y +jWto5HRog5r06yw= Data: 2025.02.18
W= 19:40:59 +01'00'

Protocollo Arrivo N. 15015/2025 del 19-02-2025
Doc. Principale - Class. 5.1 - Copia Documento

AVVOCATO
BRUNO PARISI
CASSAZIONISTA
Via S.Pietro 3 N0035 - NOLA (NA)
Via S.Paquale a Chiaia 79 - 80121 - Napoli
pec:bruno.parisi@pecavvocatinola.it
Tel./Fax 0818214251 - e-mail:avv.brunoparisi@alice.it

PROCURA ALLE LITI

La società SO.CO.RE. S.R.L. - p.iva 02339870640 - con sede in Sperone (AV) alla via del Partigiano n.9 in persona del legale rapp.te p.t. Infelice Carmelina c.f. NFLCML66M34F924V, delega l'Avv. Bruno Parisi, C.F. PRSBRN60B15F839B pec:bruno.parisi@pecavvocatinola.it e l'avv. Domenico Vitale C.F.VTLDNC60E27F924I pec: avv.mirinmovitale@legalmail.it con poteri congiunti e disgiunti, a rappresentarla e difenderla nel procedimento di esecuzione e per l'effetto conferisce il potere di compiere tutti gli atti esecutivi per il pagamento di tutte le somme dovute dal Comune di Foligno in persona del Sindaco p.t. e comunque del L.R.p.t. in virtù della sentenza di condanna del Tribunale di Spoleto n.76/2024 emessa nel giudizio n.r.g. 2609/2015 e notificata in data 22/04/2024 ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendo all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, desistere, incassare somme, quietanzare, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa e proseguirla, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio degli avv.ti Bruno Parisi e Domenico Vitale in Nola alla via A.Laterizio 69

DICHIARA

di avere ricevuto le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, nonché di essere stato informato in forma scritta ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei casi in cui lo stesso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto Legislativo;

di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, comma 7 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dal D.L. 132/2014, dei casi in cui la stessa è obbligatoria e della disciplina della stessa;

di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo;

di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale;

di essere stato edotto sugli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Nola, li 18/02/2024


SO.CO.RE SRL
L'amministratore
è autentico
B

AVV. BRUNO PARISI
CASSAZIONISTA
Via Pietro Vivenzio 7 80035 NOLA (NA)
PEC: bruno.parisi@pecavvocatinola.it
PEO: avv.brunoparisi@gmail.com
Tel/Fax 0816338619

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

a mezzo posta elettronica certificata ex art. 3 bis Legge 1994, n. 53

Il sottoscritto Avv. Bruno Parisi , con studio in Nola alla Via Pietro Vivenzio 7, C.F. PRSBRN60B15F839B, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Nola , nella qualità di procuratore della SO.CO.RE.Srl – C.F. e P.IVA: 02339870640 - in persona del legale rappresentante pro tempore , in ragione del disposto della L.n.53/94,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione , firmata digitalmente , ad ogni effetto di legge con modalità telematica dall'indirizzo PEC bruno.parisi@pecavvocatinola.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) i seguenti allegati: “**ATTO DI PRECETTO SO.CO.RE.s.r.l.pdf** ” ; “ **PROCURA ALLE LITI.pdf** ” , trasmettendone copia informatica conforme a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Foligno in persona del Sindaco p.t. e comunque del suo Legale rapp.te p.t. – C.F.00166560540 -- all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.foligno@postacert.umbria.it estratto dal registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Amministrazioni Pubbliche (PP.AA) ;

ATTESTA

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che l'allegato file denominato “**ATTO DI PRECETTO SO.CO.RE.s.r.l.pdf** ” è originale nativo , che l'allegato file denominato “ **PROCURA ALLE LITI.pdf** ” è copia informatica conforme al corrispondente atto analogico.

Nola 18/02/2025

Avv.Bruno Parisi

PRSBRN60B15F839B/ Firmato digitalmente da
1205100000680195.2 PRSBRN60B15F839B/1205
H9bGml9yeV yeV+jWto5HRog5r06yw= Data: 2025.02.18 19:41:45
+jWto5HRog5r06yw= +01'00'

Attenzione:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.